



**CORTE FEDERALE D'APPELLO
V^a SEZIONE**

RIUNIONE GIOVEDI' 12 NOVEMBRE 2015

1. RICORSO calc. TULLI ALESSANDRO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. (ex art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti) in relazione agli artt. 10, commi 4 e 15, co. 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010; in relazione all'art. 21, comma 5, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché in relazione all'art. 93, comma 1 N.O.I.F.; in relazione all'art. 16, comma 1 del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31.3.2015 (nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al reclamante a € 3.000,00.

2. RICORSO F.C. JUVENTUS S.p.A.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 9.000,00 alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S.;
- ammenda di € 9.000,00 al sig. Marotta Giuseppe, amministratore delegato e rappresentante legale della società,

rispettivamente inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. (ex art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti), in relazione all'art. 22 comma 4 del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31.3.2015, nonché in relazione all'art. 93 comma 1 N.O.I.F. (nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, visti gli artt. 19 C.G.S. e 28 Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti, così ridetermina le sanzioni inflitte:

- Sig. Giuseppe Marotta, ammonizione;
- F.C. Juventus S.p.A., censura.

3. RICORSO calc. MASAHUDU ALHASSAN

avverso la sanzione dell'ammenda di € 11.000,00 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. (ex art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti) in relazione all'art. 3 comma 1 del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31.3.2015; all'art. 16 comma 1 del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31.3.2015; all'art. 21 comma 5 del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31.3.2015 ed in relazione all'art. 93 comma 1 N.O.I.F. (nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)

4. RICORSO sig. FIORINI GIANLUCA (Agente di calciatori)

avverso la sanzione dell'inibizione per giorni 15 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S, in vigore fino al 31.7.2014 e dell'art. 1 bis, comma 1 del vigente C.G.S. in relazione all'art. 19, commi 3 e 5 del Regolamento Agenti in vigore fino al 31.3.2015 (nota n. 2236/759pf13-14 SP/seg. del 4.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 33/TFN del 04.11.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al reclamante a € 1.500,00.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al reclamante a giorni 7.